

Disposizioni in favore
delle bande musicali
(proposta Stucchi del 2008)

**Disposizioni per la promozione,
il sostegno e la valorizzazione
della musica corale, bandistica
e folclorica
(proposta Serracchiani del 2019)**

Art. 1.
(Principi generali).

1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promuovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Repubblica sostiene, riconosce, valorizza e tutela la funzione artistica, educativa, formativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione e di promozione artistico-culturale nonché di aggregazione e di socializzazione.
2. La musica corale, bandistica e folclorica non professionistica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.
3. La libertà artistica dell'attività musicale corale, bandistica e folclorica non professionistica è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Consulta nazionale per le bande musicali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.

2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero nelle materie di interesse;
- c) attribuire la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi dell'articolo 3;
- d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;
- e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;
- f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all'articolo 4;
- g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3;
- h) certificare le modalità di appartenenza delle «associazioni bande musicali» alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;
- i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;
- l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.

Art. 2.
(Compiti dello Stato)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica in Italia;
- b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove:

- a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali senza scopo di lucro e altri soggetti operanti nel settore musicale;
- b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per direttori di coro e di banda, nonché per il personale artistico e tecnico del settore.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura all'estero, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche italiane e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale corale, bandistica e folclorica.

Art. 3.
(Associazione banda musicale).

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.

2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione interessata deve:

- a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;
- b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
- c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.

Art. 3
(Contributi)

Art. 4.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o di funzionamento delle medesime associazioni;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 3
(Contributi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce la rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:

a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);

b) l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA);

c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP).

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 per il funzionamento e lo sviluppo delle attività degli stessi e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche all'estero, con i seguenti criteri:

a) il 40 per cento per le attività proprie dei soggetti di cui al comma 1;

b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei soggetti di cui al comma 1 che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;

c) il 20 per cento per sostenere: il Coro giovanile italiano e i cori giovanili regionali; la Banda giovanile nazionale e le bande giovanili regionali; il Gruppo folcloristico giovanile nazionale e i gruppi folcloristici giovanili regionali; attività di rilievo all'estero, quali concorsi e festival riconosciuti a livello internazionale, lezioni di esperti e scambi con altre associazioni e istituzioni su progetti di qualità.

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali)

8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali».

Nel 2008 queste agevolazioni non c'erano per nessuno, ASD comprese

Nel 2008 questo articolo era appena stato approvato (2006 per 2007), su nostra proposta, e quindi i risultati si stavano ancora sperimentando

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie e contributive)

1. Le associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché la FENIARCO, l'ANBIMA e la FITP sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, con gli insegnanti e con i collaboratori di sezione e delle rispettive scuole di musica, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO), dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e della Federazione italiana tradizioni popolari (FITP) ».

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla detrazione per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 517 euro, sostenute da soggetti di età compresa tra 3 e 25 anni per l'iscrizione annuale, per la formazione e per l'acquisto del proprio strumento musicale presso associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e rispettive scuole di musica, associate alla FENIARCO, all'ANBIMA o alla FITP ».

4. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo ai redditi diversi, dopo le parole: « collaboratori tecnici » sono inserite le seguenti: « , nonché ai maestri e ai collaboratori artistici od organizzativi delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e delle rispettive scuole di musica ».

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

«o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

5. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP ».

6. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico dei medesimi soggetti.

7. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

6. L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota del 4 per cento per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura necessaria per l'attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all'articolo 3.

8. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

9. Sui contributi corrisposti alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, dalla FENIARCO, dall'ANBIMA e dalla FITP non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

<p style="text-align: center;">Art. 6. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.</p> <p>2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>7. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura all'estero, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche italiane e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale corale, bandistica e folclorica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Cofinanziamento di attività e di programmi regionali di formazione professionale).</p> <p>1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell'area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.</p>	